Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/941/CE)

(GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2010/455/UE della Commissione del 13 agosto 2010	L 216	19	17.8.2010
►M2	Direttiva 2010/85/UE della Commissione del 2 dicembre 2010	L 317	32	3.12.2010
►M3	Direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011	L 1	5	4.1.2011
►M4	Decisione 2011/143/UE della Commissione del 3 marzo 2011	L 59	71	4.3.2011
►M5	Direttiva 2011/28/UE della Commissione del 4 marzo 2011	L 60	17	5.3.2011
►M6	Direttiva 2011/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011	L 62	23	9.3.2011
►M7	Direttiva di esecuzione 2011/43/UE della Commissione del 13 aprile 2011	L 100	39	14.4.2011
►M8	Direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione del 13 aprile 2011	L 100	43	14.4.2011
►M9	Direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione del 15 aprile 2011	L 102	24	16.4.2011
►M10	Direttiva di esecuzione 2011/48/UE della Commissione del 15 aprile 2011	L 102	28	16.4.2011
►M11	Decisione di esecuzione 2011/262/UE della Commissione del 27 aprile 2011	L 111	19	30.4.2011
►M12	Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011	L 203	11	6.8.2011
►M13	Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione del 5 agosto 2011	L 203	16	6.8.2011

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/941/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 ([2]) e (CE) n. 2229/2004 ([3]) della Commissione fissano le modalità d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente decisione.

(3) A norma dell'articolo 24 *sexies* del regolamento (CE) n. 2229/2004, entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati hanno rinunciato a sostenere l'iscrizione di tali sostanze.

(4) La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e le osservazioni degli altri Stati membri ed è giunta alla conclusione che gli articoli 24 *ter* e 24 *septies* non sono d'applicazione. Si applica quindi l'articolo 24 *sexies*.

(5) Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono pertanto iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6) Poiché la non iscrizione di queste sostanze non è basata sulla presenza di indizi chiari per ritenere che la sostanza abbia effetti nocivi, conformemente all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli Stati membri devono poter mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

([1]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([2]) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
([3]) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

▼B

(7) L'eventuale periodo di moratoria consesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(8) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ([1]), di una nuova domanda a norma della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 22 del suddetto regolamento.

(9) Gli articoli da 13 a 22 del regolamento (CE) n. 33/2008 prevedono una procedura accelerata per la nuova domanda. La procedura permette ai notificanti la cui sostanza non è stata inclusa nell'elenco a causa del loro ritiro, di presentare una nuova domanda in conformità della procedura accelerata stabilita dal regolamento (CE) n. 33/2008. Con la nuova domanda, a norma di tale procedura i notificanti possono presentare unicamente i dati aggiuntivi necessari per chiarire i punti specifici per cui è stata identificata la necessità di ulteriori informazioni durante la valutazione dei rischi. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione che mette in evidenza tali dati.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell'allegato della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato entro il 31 dicembre 2010.

▼M1

Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

▼B

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE scade il 31 dicembre 2011.

([1]) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

▼**M1**

Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

▼**B**

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

	Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
▼M6	_____	
▼M3	_____	
▼M9	_____	
▼M8	_____	
▼M10	_____	
▼M4	_____	
▼B		
	Alcoli grassi	3 aprile 2008
	Acido indolilacetico	13 marzo 2008
▼M5	_____	
▼M7	_____	
▼M13	_____	
▼M12	_____	
▼M11	_____	
▼B		
	Quassia	17 marzo 2008
▼M2	_____	